

almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o recapitare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno libero prima della riunione.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni avvengono sempre in forma palese.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Altresi è decaduto il Consigliere che con le sue assenze tiene un comportamento speculativo al fine di aggirare quanto in precedenza sanzionato.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli la legge riserva all'esclusiva competenza dell'assemblea.

In via esemplificativa e non esaustiva compete al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) ogni potere in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- c) redigere i bilanci;
- d) deliberare le operazioni finanziarie, commerciali o immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali, aprire c/c con i privati o istituti di credito, deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi e mezzi di opera;
- e) deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di appalti;
- f) assumere e licenziare personale, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- g) deliberare la nomina di procuratori ad negotia;
- h) sostituire comitati consultivi;

i) conferire incarichi specifici ad amministratori e soci, anche di carattere continuativo, fissandone i compensi e le retribuzioni relative.

l) deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri controversie riguardanti la società.

Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più consiglieri delegati parte delle proprie attribuzioni ad eccezione:

delle materie di cui all'art. 2381 c.c.;

dei poteri in materia di ammissione, recesso e di esclusione, dei soci;

delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può nominare il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'assemblea con apposito regolamento.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

ARTICOLO 27

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente se nominato e, in mancanza o in assenza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.


La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la facoltà di transigere e di conciliare, anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie. Promuove le azioni davanti alle autorità giudiziarie o amministrative a qualsiasi ordine e grado e nomina procuratori alle liti

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 28

Qualora ciò sia richiesto dalla legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., o sia ritenuto opportuno dalla Assemblea dei soci, quest'ultima procederà alla nomina di un Sindaco Unico.

Al Sindaco Unico non competeranno emolumenti di sorta,



Luella

Luca Lombardi

stante la finalità sociale.

Nei casi consentiti dalla legge al Sindaco Unico compete il controllo contabile della Società.

Il Sindaco Unico dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Il Sindaco Unico controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo, ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture previste a norma di legge.

Il Sindaco Unico è soggetto agli obblighi ed ai doveri stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 29

La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.

E' altresì causa di scioglimento l'adozione da parte dell'assemblea di qualsiasi delibera che comporti una modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o modificare la natura di cooperativa sociale.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dagli articoli precedenti, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, viene destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 dalla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

ARTICOLO 30

Il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché la mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ARTICOLO 31

Qualunque controversia che potesse insorgere tra i soci o fra costoro e la società, e tra gli stessi soci per la gestione della cooperativa, relativamente ai rapporti tra questa e quelli e la loro partecipazione, come operatori, lavoratori, collaboratori e soci, alle attività sociali, sarà deferita in quanto consentito dal-

la legge, al giudizio di tre arbitri.

Gli arbitri sono nominati, a richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

ARTICOLO 32

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte, valgono le disposizioni legislative delle società cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, quelle previste per le società a responsabilità limitata, nonché le disposizioni legislative sulle cooperative sociali.

ARTICOLO 33

Le clausole mutualistiche del presente atto sono interrogabili e debbono essere di fatto osservate.

- 1) Delle otto quote da "c" e "d", adde "b2) una quota"; _____
- 2) Delle "c) l'eventuale rimanenza alle riserve straordinarie". _____

Due copie lette e approvate

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]